



COMUNE DI CROCEFIESCHI

Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Adunanza del 10 marzo 2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7

Oggetto: IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017


L'anno duemiladiciassette oggi dieci del mese di marzo, alle ore 18.30, nella Sala delle Adunanze consiliari. Previa osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

Cognome e nome	Carica	Presenti	Assenti
1. VENZANO Bartolomeo	Sindaco	X	
2. FABBRI YURI	Consigliere	X	
3. PARODI Maurizio	Consigliere	X	
4. VIVALDO Rita	Consigliere		X
5. STRATA Renato	Consigliere	X	
6. GHIO Riccardo Luigi	Consigliere		X
7. MERETA Marco	Consigliere	X	
8. PRUZZO Gian Paolo	Consigliere	X	
9. TORRIGINO Luigi	Consigliere		X
10. MERETA Giovanni	Consigliere	X	
11. TORRIGINO Lorenzo	Consigliere	X	
Totali		8	3


Con la partecipazione e l'Assistenza del Segretario comunale, Dott. Morabito Massimiliano accertata la regolarità dell'Adunanza il **Sindaco Bartolomeo Venzano**, in qualità di Presidente, dichiara aperta la Seduta

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Morabito Massimiliano)

Parere di regolarità recante l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151 comma 4 D. Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Morabito Massimiliano)

L'amministratore competente:

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. n. 147/2013, il quale stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. n. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011, richiamate dal citato art. 13, nonché quelle di cui all'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto legislativo;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. n. 16/2012 e nell'art. 1, commi 707-728, della L. n. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-170, della L. n. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. n. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dall'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. n. 147/2013, che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'IMU dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- l'esclusione dall'IMU altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del comma 2 del citato art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 per gli immobili destinati ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATA la deliberazione n.13 assunta dal Consiglio comunale nella seduta del 29 luglio 2015 con la quale si approvava un incremento dell'aliquota IMU risultata inefficace per la tardiva pubblicazione del provvedimento sul portale del MEF;

VISTO che il Comune ha avviato la procedura di pre-dissesto ex art.243 del T.U. 267/2000 con deliberazione n.26 assunta dal Consiglio comunale nella seduta del 12 dicembre 2016 per poter utilizzare la leva della fiscalità locale, ferma agli importi dell'anno 2014;

RICHIAMATO il comma 8 punto a) dell'art. 243-bis del TUEL 267/2000 che, per i Comuni che hanno avviato la procedura di riequilibrio economico finanziario, prevede la possibilità di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione;

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 possono, in ottemperanza all'art. 13, commi 6-9, del citato D.L. n. 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge ed, in particolare:

- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% al 1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011);
- aumentare l'aliquota di base dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino al 1,06%, per gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4% per l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni);

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3/DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 recante "Misure urgenti in materia di esenzione IMU" che ha ridefinito i criteri per l'esenzione IMU per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28 novembre 2014;

VISTO il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 e sulla base dell'"Elenco dei Comuni Italiani" pubblicato sul sito internet dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), che tiene conto sia dell'altezza indicata nella colonna "Altitudine del Centro", sia della definizione contenuta nella colonna "Comune Montano";

VISTO CHE nell'elenco Istat di cui sopra il Comune di Crocefieschi è classificato "T – Totalmente Montano"

DATO ATTO che:

- presupposto dell'IMU è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 504/1992, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Uscio in quanto l'Ente rientra tra i Comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. n. 147/2013, l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nell'apposito sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. n. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 64/2013, il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico."*

VISTA altresì la nota del Ministero dell'Economia e Finanze Dipartimento delle finanze, direzione Federalismo Fiscale prot. N. 4033/2014 del 28.02.2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale.

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 25/09/2012, come successivamente modificato ed integrato;

propone, per quanto sopra esposto, di modificare le aliquote IMU in vigore, in quanto ciò consente di garantire gli equilibri di bilancio.

Successivamente, il Presidente indice la votazione

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'esposizione in merito al provvedimento proposto da parte del Sindaco
Non essendoci ulteriori interventi da parte dei consiglieri comunali

ACQUISITI i pareri **FAVOREVOLI** di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

con votazione espressa per alzata di mano da tutti gli intervenuti e votanti

- n. 7 voti favorevoli
- n. 1 voti contrario (Parodi Maurizio)
- n. 0 astenuti

DELIBERA

1. CONSIDERARE la suesposta proposta di deliberazione parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, pertanto, quivi integralmente richiamata ed approvata;

2. DI DETERMINARE per l'anno 2017, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) secondo quanto di seguito indicato:

ALIQUOTA UNICA per ogni tipo di immobile soggetto a tassazione:

1,02% (unovirgolazeroduepercento) da intendersi come 10,2 per mille (diecivirgoladuepermille).

4. DI INVIARE il presente atto al Ministero dell'Economia e Finanza , mediante la procedura di trasmissione telematica attraverso l'inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi della circolare n. 4033 del 28.02.2014.

SUCCESSIVAMENTE , attesa l'urgenza di provvedere agli adempimenti connessi e conseguenti, con la seguente votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco
VENZANO Bartolomeo
F.to

Il Segretario comunale
Dott. MORABITO Massimiliano
F.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n.267, a seguito di specifica approvazione da parte del Consiglio comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MORABITO Massimiliano

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa All'albo pretorio dal 10.03.17 al 25.03.2017

Per copia conforme 10 MAR. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MORABITO Massimiliano

